

## REGOLAMENTO (CE) N. 2349/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94<sup>(4)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve tener conto segnatamente delle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata applicato nel mese corrente;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal

modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, la restituzione può essere differenziata in funzione della destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(9)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(10)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1619/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(9)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.